



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 6/2019

Procedimento 6/2019

Oggetto: Campionato a Squadre serie C Sicilia del 13.03.2019 in Paternò incontro tra ASA Etna Badminton - ASD B.C. Play Ragusa ore 17:00

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PRESO ATTO

- (i) del Referto Arbitrale del 13 marzo 2019 inviato dal Giudice Arbitro Lorenzo Arcoria relativo alla manifestazione di cui all'oggetto;
- (ii) che come indicato nel rapporto allegato al referto del Giudice Arbitro, nessuno compariva per l'ASD B.C. Play Ragusa per partecipare all'incontro del campionato in oggetto nel luogo (Paternò) e all'orario (17:00 del 13 marzo 2019) programmato per l'incontro;
- (iii) Stente l'assenza dell'ASA B.C. Play Ragusa il Giudice Arbitro dichiarava la vittoria a tavolino dell'ASA Etna Badminton per 5 a 0.
- (iv) che l'ASA B.C. Play Ragusa ha presentato memoria difensiva.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA B.C. Play Ragusa e dunque della violazione della disposizione di cui all'articolo 3.13.1 del Regolamento delle Gare, lette le difese della ASA B.C. Play Ragusa si ritiene applicabile al caso in esame la sanzione prevista dall'articolo 3.13.3 del richiamato regolamento con la penalizzazione di 2 punti in classifica e l'applicazione di un indennizzo da contenersi - anche in considerazione di quanto indicato nelle difese, nella misura del minimo edittale.

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro e del risultato in esso indicato;
- Condanna l'ASA B.C. Play Ragusa alla penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato in corso;
- Condanna l'ASA B.C. Play Ragusa a corrispondere la somma pari ad euro 100,00 alla Federazione Italiana Badminton a titolo di indennizzo.

Così deciso il 23 aprile 2019.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.